

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07785/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Fabio Tortolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, non costituito in giudizio;

- dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23» sostenuta da parte ricorrente in data 8 aprile 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un

punteggio pari a 68, inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito fuorviante;
 - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 39, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
 - del correttore e del foglio risposte;
 - dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 39 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo;
 - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti, della prova scritta di parte ricorrente;
 - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
 - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova successiva, richiesto con istanza di accesso agli atti;
 - ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
 - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi della parte ricorrente;
- per l'adozione di idonee misure cautelari volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale successiva e nel conseguente calendario di svolgimento della prova, relativamente alla classe di concorso B017-laboratori di scienze e tecnologie meccaniche che l'USR per la Toscana pubblicherà a breve, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova

scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o di ogni altra misura idonea;

per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, relativamente alla classe di concorso B017- laboratori di scienze e tecnologie meccaniche – dell'U.S.R. per la Toscana.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tortolini Fabio il 20/2/2023:

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23” per la classe di concorso B003 – Laboratori di Fisica, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0029691 del 12 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale - Ufficio I, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuta l'opportunità di reiterare la richiesta all'amministrazione di fornire dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a trenta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Rinvia alla camera di consiglio del 18 aprile 2023 per il prosieguo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO